



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTRATTAZIONE ART. 7 CCNL

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, come da ultimo, modificato dall'art. 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 che, nel recepire la direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro, definisce gli istituti, tra cui la pausa, nell'ambito dei quali vengono individuati parametri minimi per garantire la tutela della salute dei lavoratori, che vanno in ogni caso osservati;

VISTO il D.lgs. del 1° agosto 2011, n. 141, con il quale il legislatore ha fornito, tra l'altro, chiarimenti interpretativi sull'applicabilità delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 in materia di relazioni sindacali;

VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indirizzi applicativi sulla contrattazione integrativa come ridefinita dalle disposizioni legislative di cui al D.lgs. 150/2009;

VISTO il CCNL 2022 – 24 Funzioni Centrali sottoscritto in data 27 gennaio 2025 e, in particolare, il Capo II – *Relazioni sindacali articoli 4 Informazione, 5 Confronto e 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie*;

VISTO il CCNI sottoscritto definitivamente il 6 febbraio 2025, recante all'art. 3 "Orario flessibile" e all'art. 4 "Pausa";

VISTA la nota a firma del Direttore Generale del Personale del 30 ottobre 2025, n. 10559 con oggetto la *Nuova disciplina orario di servizio e di lavoro. Ulteriore proroga termini*, in esito all'Accordo sottoscritto in data 16/10/2025 dalle delegazioni datoriale e sindacale che ha modificato la regolamentazione della flessibilità e della pausa pranzo;

CONSIDERATO che l'Accordo Nazionale integrativo sottoscritto in data 23 gennaio 2026 dalla delegazione datoriale MEF e dai rappresentanti delle OO.SS. nazionali del comparto Funzioni Centrali firmatarie del vigente CCNL, in materia di "orario flessibile", ha recepito l'art. 3 e ha abrogato l'art. 4 del CCNI sottoscritto in via definitiva il 6 febbraio 2025;

VISTA la Determina a firma del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi n. MEF – DAG – RR_DE 32 del 30 gennaio 2026 qui pervenuta con nota dell'Ufficio III del Dipartimento della Giustizia Tributaria n. 1388 del 05/02/2026 con allegata, anche, la Circolare DAG sulla "Nuova disciplina orario di servizio e di lavoro"

VISTI il Regolamento di amministrazione e contabilità del CPGT nonché il vigente Regolamento per l'Organizzazione e il Funzionamento dell'Ufficio di Segreteria;

RITENUTO necessario procedere all'adeguamento dell'Accordo di sede già sottoscritto dalle parti in data 23 luglio 2025 e registrato dall'UCB MEF, il 30 luglio 2025, al n. 3677, per la parte inerente all'ampliamento della flessibilità in entrata e in uscita;

Convocata, in data 16 febbraio 2026, la Rappresentanza Sindacale Unitaria e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del contratto nazionale di lavoro,

SI CONCORDA

quanto di seguito indicato in merito all'articolazione dell'orario di servizio:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:30;
- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 20:00 per gli addetti al servizio automobilistico.

Per lo svolgimento delle 36 ore settimanali le prestazioni lavorative del personale saranno rese secondo le sottoindicate modalità di articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto di quanto previsto all'art. 17, commi 1 e 4, lett.a) e c), del CCNL 2016-2018, con i profili orari di seguito elencati:











- Orario ordinario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì per la durata di sei ore al giorno, con due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno, in giorni prefissati;
- articolato su cinque giorni da lunedì al venerdì per la durata di sette ore e dodici minuti;
- Dal lunedì al venerdì, per sei ore durante la mattina (dalle h. 8:00 alle 14:00) con tre rientri settimanali di 2 ore in giorni prefissati per ciascun dipendente (dalle ore 14:30 alle ore 16:30);
- Dal lunedì al venerdì, per sei ore durante la mattina (dalle 8:00 alle 14.00) con 4 rientri settimanali di un'ora e 30 minuti in giorni prefissati per ciascun dipendente (dalle ore 14:30 alle ore 16:00)

La scelta del profilo orario viene operata dal personale dipendente, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio.

In relazione alla circostanza che risulta operante un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, si prevede la flessibilità dell'orario di lavoro che, in considerazione delle peculiari funzioni istituzionali, è stabilita in tre ore in entrata a partire dall'inizio dell'orario di servizio (dalle ore 7:30 alle ore 10:30) anche per consentire di conciliare l'esigenza del personale che utilizza il trasporto pubblico e in sessanta minuti in uscita, come anticipazione del completamento dell'orario d'obbligo.

Le suindicate fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita possono essere fruito entrambe dal dipendente nell'ambito della stessa giornata lavorativa.

Laddove in uscita si prefiguri l'esigenza di compensare debiti orari dovuti alla flessibilità usufruita, questo sarà possibile fino al limite costituito dalla durata dell'orario di servizio. Eventuali deroghe relative a prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'orario di servizio, dovranno essere autorizzate dal Segretario Generale in relazione a particolari esigenze di istituto.

Nell'ambito della flessibilità e considerando sempre le prioritarie esigenze di servizio, viene assicurata una fascia centrale di massima operatività e compresenza

dalle ore 9.30 alle ore 13.00 di almeno due ore, durante la quale tutti i dipendenti garantiscono l'operatività dell'ufficio.

Il recupero dei permessi brevi fruiti secondo la normativa contrattuale vigente deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo (compatibilmente con la presenza in servizio del dipendente), anche come prolungamento dell'orario d'obbligo fino al limite costituito dall'orario di servizio.

Le stesse modalità si applicano per eventuali ritardi in entrata.

Le prestazioni supplementari rese oltre il termine dell'orario d'obbligo, non compensative di eventuali flessibilità in uscita o non autorizzate, non sono prese in considerazione dal sistema automatizzato della gestione delle presenze/assenze.

Le ore accumulate, al netto di ritardi e dei permessi personali, nel rispetto delle esigenze di servizio, sono utilizzate a titolo di riposo compensativo o di permessi da fruire inderogabilmente entro il semestre successivo a quello di maturazione.

Per quanto non espressamente regolato dal presente accordo si applicano le disposizioni contrattuali in vigore.

Il presente accordo decorre dal 1° maggio 2026.

Sottoscritto in Roma il 25 febbraio 2026

AMMINISTRAZIONE

IL DIRETTORE



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL/FP..... 

CONFSAL/UNSA..... 

FLP..... 

CONFINTESA..... 

UILPA..... 



RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

1. *Luis Monico*.....
2. *Al. P.*.....
3. *Hanna Lysenka*.....
4. *Ch. Dea*.....
5. *Claudio Reynaldi*.....